

Il Sole 24 Ore, 11 dicembre 2015

Misure di prevenzione - Provvedimento impositivo di una cauzione - Rigetto della richiesta di rateizzazione - Inammissibilità del ricorso per cassazione. È inammissibile, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di revoca della cauzione, trattandosi di provvedimento non impugnabile autonomamente, ma solo insieme all'appello avverso l'applicazione della misura di prevenzione personale.

- Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 2 ottobre 2015 n. 39855.

Misure di prevenzione - Provvedimento impositivo di cauzione - Impugnabilità - Esclusione.

Il provvedimento con il quale il giudice della prevenzione impone una cauzione non è impugnabile.

- Corte di cassazione, sezione II, sentenza 30 gennaio 2013 n. 4834.

Misure di prevenzione - Imposizione di una cauzione - Richiesta di rateizzazione - Rigetto - Ricorribilità per cassazione - Esclusione. Non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice della prevenzione rigetta la richiesta di rateizzazione della cauzione di cui all'articolo 3 bis L. n. 575 del 1965 poiché manca un'espressa previsione di legge.

- Corte di cassazione, sezione II, sentenza 17 dicembre 2008 n. 46751.

Misure di prevenzione - Provvedimento impositivo di cauzione - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni. Il provvedimento con cui il giudice della prevenzione dispone una cauzione non è impugnabile, dal momento che la legge non prevede rispetto ad esso alcun mezzo di impugnazione.

- Corte di cassazione, sezione II, sentenza 12 luglio 2007 n. 27603.

Misure di prevenzione - Provvedimento con cui il giudice di appello conferma la cauzione disposta dal Tribunale - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice della

Impugnabilità del provvedimento impositivo di cauzione. Selezione di massime

prevenzione disponga una cauzione, considerato che - in virtù del principio di tassatività di cui all'articolo 568, comma primo, cod. proc. pen. - si tratta di provvedimento inoppugnabile, non essendo prevista dalla legge alcuna forma di gravame, come si desume anche dall'articolo 3 ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965, che, nell'indicare le pronunce adottabili dal Tribunale, a norma dei precedenti articoli 2 ter e 3 bis, soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in questione; né rilevano, a tal fine, gli articoli 111 Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimenti attinenti alla libertà personale.

- Corte di cassazione, sezione V, sentenza 23 ottobre 2006 n. 35363.